



CITTÀ DI SULMONA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 30 DEL 26/04/2021

OGGETTO: Approvazione REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE

L'anno duemilaventuno, addì ventisei, del mese di Aprile alle ore 14:30, ed in continuazione, in Sulmona, nell'aula consiliare del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria pubblica di prima convocazione, con la presenza dei Signori:

COGNOME E NOME	PRESENTE	COGNOME E NOME	PRESENTE
CASINI ANNAMARIA	SI	D'ANTINO SETTEVENDEMMIE	SI
AMORI ANGELO	SI	ANTONELLA	SI
D'AMICO DEBORAH	SI	PERROTTA FRANCESCO	SI
ELISABETTA BIANCHI	SI	PINGUE FABIO	SI
DI MARZIO KATIA	SI	RAMUNNO ANDREA	SI
DI MASCI BRUNO	SI	FAUCI CLAUDIA	SI
DI RIENZO ANTONIO	SI	SALVATI ROBERTA	SI
DI ROCCO FRANCO	SI	SANTILLI LUIGI	SI
BALASSONE MAURIZIO	SI	TIRABASSI MAURO	SI

Presenti n° 17 Assenti n° 0

Assume la Presidenza il Presidente, Dott.ssa DI MARZIO KATIA.

Partecipa il Segretario Generale NUNZIA BUCCILLI, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente, riscontrata la regolarità della convocazione e la validità dell'adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'argomento di cui all'oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la Deliberazione di Giunta Comunale n. 61/2021 di proposta al Consiglio di "Approvazione del Regolamento per l'istituzione e la disciplina del CANONE MERCATALE"

DELIBERA

<< IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 837 a 845 *A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate*
- che ai sensi del comma 838 del medesimo articolo 1 *Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.*

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito canone unico mercatale;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone di concessione dei mercati, allegata alla presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone al fine di definire le regole per l'applicazione del nuovo canone di concessione, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie, tenuto conto del limite di crescita tariffaria imposta dalla norma

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021.

RICHIAMATI, altresì,

- l'art. 52 del D.lgs. 446/97 che dispone che *"... Le Province ed i Comuni possono disciplinare con Regolamento le proprie Entrate, anche Tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli Tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei Contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di Legge vigenti ..."*;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 a mente del quale *"... Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento ..."*;

VISTO l'art. 106, comma 3 bis, del Decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd Decreto Rilancio), convertito con modificazioni dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 per cui "... Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021 ...";

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.13 del 18-01-2021 che ha ulteriormente differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 degli enti locali dal 31 gennaio 2021 al 31 marzo 2021;

VISTO l'art. 30, comma 4, del Decreto legge 22 marzo 2021, n. 41 (cd Decreto Sostegni), in corso di conversione, che stabilisce che << Per l'esercizio 2021, il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e' ulteriormente differito al 30 aprile 2021.>>;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che il nuovo canone mercatale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

Acquisito al protocollo dell'Ente al numero 15138/2021 il parere favorevole dell'organo di revisione, ai sensi dell'art. 239 comma 1 lettera b) del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., così come modificato dall'art. 3 comma 2 bis del D.L. 174/2012.

CONSIDERATO che la competente Commissione Consiliare, regolarmente riunitasi in data 19/04/2021, ha espresso parere favorevole sulla proposta di Regolamento del Canone Mercatale, con gli emendamenti di seguito esposti ed approvati:

- 1) <<Eliminare il comma 6 dell'art. 12, rinumerando, di conseguenza, i successivi commi.>>;
- 2) <<Eliminare il comma 7 dell'art. 16 <<Sulle somme dovute a titolo di canone o di indennità, si applicano gli interessi legali calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza del pagamento del canone.>>

RICHIAMATO, INOLTRE, il comma 846 della L. 160/2019, che stabilisce che <<Gli enti possono, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, affidare, fino alla scadenza del relativo contratto, la gestione del canone ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2020, risulta affidato il servizio di gestione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche o del canone di occupazione di spazi ed aree pubbliche o dell'imposta comunale sulla pubblicità e dei diritti sulle pubbliche affissioni o del canone per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari.>>;

CONSIDERATO che il Comune di Sulmona ha aggiudicato, a seguito di gara europea con procedura aperta, il servizio in concessione della riscossione e dell'accertamento dei tributi minori, alla ditta So.Ge.T. S.p.A., iscritta al numero 152 dell'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali, P. IVA 01807790686 con sede in Via Venezia, 47 - 65121 – PESCARA, giusto contratto rep. 4670/2020, con decorrenza dal 18/06/2020, per la durata di anni tre, salvo eventuale rinnovo per altri due anni;

RITENUTO OPPORTUNO, anche al fine di garantire la continuità del servizio in essere, avvalersi delle previsioni di cui al richiamato comma 846, affidando il servizio di gestione del canone unico patrimoniale alla ditta So.Ge.T. S.p.A.;

EVIDENZIATO che le relative condizioni contrattuali saranno stabilite d'accordo tra le parti tenendo conto delle nuove modalità di applicazione del canone di cui al comma 816 e comunque a condizioni economiche più favorevoli per l'ente affidante, in conformità a quanto previsto dal richiamato comma 846;

VISTO il parere di regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio competente.

VISTO il parere di regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L., favorevole, espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario.

Visto l'articolo 42 “ Attribuzioni dei Consigli” del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 – T.U.E.L.

Visto il D.lgs. n. 267 del 18/08/2000;

Visto lo Statuto vigente di questo Comune;

DELIBERA

1. per i motivi di cui in premessa, di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, così come emendato e approvato dalla competente Commissione Consiliare in data 19/04/2021, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. di avvalersi delle previsioni di cui al comma 846 della L. 160/2019 affidando il servizio di gestione in concessione dell'istituendo Canone Unico Patrimoniale alla ditta So.Ge.T. S.p.A., iscritta al numero 152 dell'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali, P. IVA 01807790686 con sede in Via Venezia, 47 - 65121 – PESCARA, affidataria dal 18/06/2020 della gestione dei soppressi tributi TOSAP- ICP e Diritti Pubbliche Affissioni, giusto contratto rep. 4670/2020, con decorrenza dal 18/06/2020, per la durata di anni tre, salvo eventuale rinnovo per altri due anni, fino alla naturale scadenza del contratto stesso;
6. di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti relativi alla formalizzazione dell'accordo con la richiamata ditta So.Ge.T. S.p.A. in conformità a quanto previsto dal richiamato comma 846;

Infine, il Consiglio Comunale, stante la necessità e urgenza di provvedere, con separata ed unanime votazione

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000 >>.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il dl 18/2020 che all'art. 73, comma 1, dispone “1. Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città

metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio Comunale n. 1 del 02.04.2020 avente ad oggetto: << *Svolgimento delle sedute di Consiglio Comunale e delle Commissioni ai sensi dell' art. 73 del D. L. n. 18/2020. Criteri di trasparenza e di tracciabilità. Determinazioni.* >>;

Dato atto che in attuazione delle predette disposizioni il giorno **26 aprile 2021** alle ore **14.30** si è tenuto il Consiglio Comunale con collegamento da remoto dei componenti il Collegio, come da avviso di convocazione Prot. n. **16792** in data **21.04.2021**, nel quale è stata riportata la modalità di collegamento telematico di ciascun componente il Consiglio Comunale;

Vista la sopra riportata proposta di deliberazione n. 997 del 22.04.2021 recante: << **Approvazione Regolamento per l' istituzione e la disciplina del Canone Mercatale.** >>.

Ascoltata la relazione del componente la Giunta Assessore Salvatore Bianco;

Ascoltata la relazione del Consigliere Comunale Di Rocco, indicato quale relatore ai sensi dell' art. 19 comma 4 del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;

Previe le seguenti dichiarazioni di voto:

- Balassone: Contrario;
- Tirabassi: Contrario;
- Ramunno: Favorevole;
- Di Masci: Favorevole;
- Pingue: Contrario;
- Amori: Favorevole.

Posta dalla Presidente in votazione, per appello nominale, la su riportata proposta di deliberazione n. 997 del 22.04.2021 recante: << **Approvazione Regolamento per l' istituzione e la disciplina del Canone Mercatale.** >>.

Con il seguente risultato della votazione:

- Consiglieri presenti: n. 17;
- Voti favorevoli: n. 9 (Amori, Sindaco Casini, D' Antino Settevendemmie, D' Amico, Di Masci, Di Rienzo, Fauci, Ramunno e Santilli);
- Voti contrari: n. 5 (Balassone, Bianchi, Di Marzio, Pingue e Tirabassi);
- Non votanti: n. 3 (Di Rocco, Perrotta e Salvati);

DELIBERA

DI APPROVARE la su riportata proposta di deliberazione n. 997 del 22.04.2021 recante: << **Approvazione Regolamento per l' istituzione e la disciplina del Canone Mercatale.** >>, e quindi:

1. per i motivi di cui in premessa, di approvare il *Regolamento del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate* ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 837-845, così come emendato e approvato dalla competente Commissione Consiliare in data 19/04/2021, allegato alla presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. di stabilire che il regolamento avrà efficacia dal 1° gennaio 2021, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448;
3. di pubblicare il regolamento adottato sul proprio sito web istituzionale nella sezione dedicata;
4. di dare la più ampia diffusione alla presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci;
5. di avvalersi delle previsioni di cui al comma 846 della L. 160/2019 affidando il servizio di gestione in concessione dell'istituendo Canone Unico Patrimoniale alla ditta So.Ge.T. S.p.A., iscritta al numero 152 dell'Albo ministeriale dei soggetti abilitati alla riscossione e accertamento delle entrate degli enti locali, P. IVA 01807790686 con sede in Via Venezia, 47 - 65121 – PESCARA, affidataria dal 18/06/2020 della gestione dei soppressi tributi TOSAP- ICP e Diritti Pubbliche Affissioni, giusto contratto rep. 4670/2020, con decorrenza dal 18/06/2020, per la durata di anni tre, salvo eventuale rinnovo per altri due anni, fino alla naturale scadenza del contratto stesso;
6. di demandare al Segretario Generale i successivi adempimenti relativi alla formalizzazione dell'accordo con la richiamata ditta So.Ge.T. S.p.A. in conformità a quanto previsto dal richiamato comma 846.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/P.O. ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 997 del 22/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente/P.O. NUNZIA BUCCILLI in data 23/04/2021.

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Dirigente dell'area Economica Finanziaria, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile sulla proposta n.ro 997 del 22/04/2021 esprime parere **FAVOREVOLE**.

Parere firmato dal Dirigente NUNZIA BUCCILLI in data 26/04/2021.

LETTO APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Presidente
Dott.ssa DI MARZIO KATIA

Segretario Generale
NUNZIA BUCCILLI

NOTA DI PUBBLICAZIONE N. 1205

Il 10/05/2021 viene pubblicata all'Albo Pretorio la Delibera di Consiglio N.ro 30 del 26/04/2021 con

oggetto: **Approvazione REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA DISCIPLINA DEL CANONE MERCATALE**

Resterà affissa per giorni 15 ai sensi dell'art 124 del T.U. 267/2000.

Esecutiva ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Nota di pubblicazione firmata da ANTONIO MANGIARELLI il 10/05/2021.